E) PROVVEDIMENTI DELLO STATO

Commissario Delegato per gli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Mantova e Cremona il 20 e il 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, come convertito in legge 1° agosto 2012, n. 122) - Ordinanza n. 951 del 12 dicembre 2024

Riserva di risorse per far fronte alle eventuali spese legali, di soccombenza e per oneri accessori di tipo processuale, relativamente al contenzioso residuo in materia di ricostruzione post-sisma 2012 in Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA
IN QUALITÀ DI
COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il *Fondo per la Ricostruzione* delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Provincie nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5 bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo *Stato di Emergenza* è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo -, alla data del 31 dicembre 2024, con legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Visti:

- il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 «*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*», convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, con particolare riferimento all'articolo 6 «*Riduzione dei costi degli apparati amministrativi*»;
- il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 «*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*» convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, e s.m.i.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*»;
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*»;
- la deliberazione ANAC 17 gennaio 2023, n. 7 di approvazione del «*Piano Nazionale Anticorruzione*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*», ed in particolare l'articolo 11 «*Codice unico di progetto degli investimenti pubblici*»;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 «*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*» ed in particolare l'articolo 3 «*Tracciabilità dei flussi finanziari*» e ss.mm.;
- la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 7 luglio 2011, n 4 «*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136*»;

Ricordato che, per favorire il processo di ricostruzione e di ripresa economica dei territori colpiti dal sisma del 2012, in applicazione dell'articolo 1 del citato d.l. 74/2012, il Commissario delegato ha definito, nel tempo e con proprie ordinanze, le procedure finalizzate alla concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché per l'assistenza alla popolazione e per la ripresa economica.

Preso atto del fatto che, talvolta, la fase istruttoria di concessione e quella gestionale di realizzazione ed erogazione di tali contributi ha incontrato problematiche inerenti lo svolgimento delle singole fasi del procedimento, nonché contenziosi interpretativi, che coinvolgono i soggetti potenzialmente danneggiati e le strutture deputate alla concessione e successiva gestione ed erogazione di tali somme, in alcuni casi sfociate in controversie di tipo legale ovvero in ricorsi o citazioni giudiziali.

Dato atto che, alla data di adozione del presente provvedimento, risultano ancora giacenti n. 2 ricorsi straordinari al Capo dello Stato, n. 2 ricorsi al Consiglio di Stato, n. 2 ricorsi al TAR Brescia, n. 2 ricorsi al Tribunale ordinario di Brescia, n. 1 ricorso al Tribunale ordinario di Mantova, n. 1 ricorso al Tribunale ordinario di Milano, per complessivi n.10 (dieci) procedimenti pendenti.

Preso atto che, ad oggi, il valore complessivo del contenzioso complessivo ammonta a circa 6.000.000 €.

Valutato che, essendo prossimi sia la chiusura dello Stato di Emergenza, che la completa assegnazione dei contributi per la ricostruzione, è opportuno riservare una somma coerente con le esigenze sopra esposte, destinata a spese legali, di soccombenza e ad oneri accessori di tipo processuale (es: consulenze tecniche di ufficio e di parte, imposte di registro, imposte di bollo, spese legali di soccombenza, spese per notifiche atti processuali, ecc.), anche al fine di garantire l'esecuzione di eventuali sentenze negative future al Soggetto che prenderà in carico la gestione ordinaria finalizzata alla chiusura di tutti gli interventi dopo la scadenza dello Stato di Emergenza anzidetto.

Ritenuto, conseguentemente, di dover riservare, sospendendola dalle possibili assegnazioni, la somma di € 6.000.000,00 (seimilioni/00), destinando la stessa alla possibile copertura di future spese legali, di soccombenza ed oneri accessori di tipo processuale, nonché per il rifinanziamento dei contributi concedibili per gli interventi che dovessero essere riammessi in termini dal Giudice.

Dato atto che la spesa di cui trattasi trova copertura finanziaria sulle risorse assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato e depositate nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa e più precisamente a valere sul *Fondo per la Ricostruzione* di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 74/2012 e s.m.i..

Visto il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», che fissa gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza e, in particolare, gli articoli nn. 26, 27 e 42.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1. di riservare, sospendendola dalle possibili assegnazioni, la somma di € 6.000.000,00 (se*imilioni/00*), destinando la stessa alla possibile copertura di future spese legali di soccombenza ed oneri accessori di tipo processuale, nonché per il rifinanziamento dei contributi concedibili per gli interventi che dovessero essere riammessi in termini dal Giudice;

2. di dare atto che le risorse finanziarie programmate al Punto 1. del presente provvedimento trovano copertura finanziaria nello stanziamento previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74/2012 e sue s.m.i., depositato nel conto di contabilità speciale n. 5713, aperto presso la Banca d'Italia, Sezione di Milano

ed intestato al Commissario stesso, che presenta la necessaria disponibilità di cassa;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto/non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26, 27 e 42 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare lo stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Attilio Fontana